



COMUNE DI BARLETTA

Città della disfida

Medaglia d'oro al valor militare ed al merito civile

Oggetto: CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE PER L'APPALTO PER LA DURATA DI CINQUE ANNI DEL SERVIZIO DI RTSTORAZTONE COLLETTIVA (REFEZIONE SCOLASTICA E MENSA ANZIANI) DEL COMUNE DI BARLETTA "A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE" SVOLTO IN "CONDIZIONI DI LAVORO DIGNITOSE LUNGO L'INTERA CATENA DI FORNITURA". QUINQUENNTO - 2022/2027 CIG - 89593376C7 - RICHIESTA CHIARIMENTI.

Alcuni operatori economici interessati a partecipare alla procedura di gara di cui all'oggetto hanno formulato i seguenti quesiti, di cui si riportano le rispettive risposte elaborate da questa stazione appaltante:

Quesito n. 1 con rispettiva risposta (in rosso) di questa stazione appaltante.

Dopo aver letto approfonditamente i nuovi Atti pubblicati in data 28/01 u.s., abbiamo rilevato la sola rettifica all'esplicito richiamo normativo ai C.A.M., di cui al D. M. del 25/07/2011, e non anche agli errori materiali riconducibili all'applicazione della precedente e non più attuale disciplina. Si sottolinea, a tal proposito, il riferimento presente all'art. 11 del Disciplinare di Gara ADOZIONE DEI CRITERI E DEI PRINCIPI DI SOSTENIBILITA ENERGETICA ED AMBIENTALE E DEGLI STANDARD SOCIALI MINIMI. OBBLIGHI A CARICO DELLIMPRESA. REQUISITI DEI PRODOTTI ESOTICI. COMMERCIO EQUO SOLIDALE alla possibilità di assegnare un apposito punteggio all'operatore economico offerente che si impegna a somministrare prodotti esotici (ananas, banane, cacao, cioccolato, zucchero, caffè) provenienti da produzioni estere biologiche con garanzie del rispetto dei diritti lavorativi ed ambientali previsti dai principi stabiliti dalla Carta Europea dei criteri del commercio equo e solidale, elaborato ed approvato da Fairtrade Labelling Organizations - FLO e World Fair Trade Organization - WFTO). Trattasi di un richiamo al contenuto del criterio 6.4.3 Requisiti dei prodotti esotici dei C.A.M. 2011 e non di certo al contenuto del criterio C.a.1 dei Cam 2020: [] La frutta esotica (ANANAS, BANANE) deve essere biologica oppure proveniente da commercio equo solidale nell'ambito di uno schema di certificazione riconosciuto o di una multistakeholder iniziative quale il Fairtrade Labelling Organizations, il World Fair Trade Organization o equivalenti. A tal proposito, si rammenta che LANAC, con DELIBERA N.786 1° dicembre 2021, ha sancito che "In una procedura di affidamento del servizio di ristorazione scolastica, l'obbligatorietà dei CAM per la stazione appaltante è espressamente stabilita dall'art. 34 del D.Lgs. n. 50/2016, sia in relazione al rispetto delle specifiche tecniche e/o clausole contrattuali, sia in relazione alla previsione di almeno uno dei criteri premiali (ai sensi del vigente D.M n. 65 del 10 marzo 2020). Ciò comporta che deve essere coerente con i CAM sia la documentazione di gara, sia gli obblighi informativi a carico della stazione appaltante, al fine di consentire un effettivo confronto concorrenziale e la presentazione di offerte complete ed adeguate (nell'interesse non solo degli operatori economici, ma anche della stessa Amministrazione). Nel caso in cui una Amministrazione abbia impostato la gara in base a CAM previsti da un decreto non più vigente, non è sufficiente procedere alla sola rettifica del richiamo normativo effettuato nella documentazione di gara, in quanto questa può avere ad oggetto meri errori materiali (riconoscibili), in cui è incorsa l'Amministrazione. dunque necessario che la

stazione appaltante svolga un'istruttoria, al fine di accertare la conformità della legge di gara ai nuovi CAM.

Si rende, dunque, necessaria la rettifica e ripubblicazione degli atti di gara dopo aver fatto la necessaria istruttoria tecnica ed economica in relazione ai CAM in vigore, con conseguente proroga dei termini di presentazione della offerta.

Anche con riguardo ai requisiti di capacità economica e finanziaria di cui all'Art. 6.2 del Disciplinare di gara, nonostante la pubblicazione del chiarimento reso in data 14/01/2022 al quesito n. 19 (nel quale questa stazione appaltante ha stabilito che il requisito di pareggio di bilancio per gli esercizi finanziari 2018-2019-2020 è da ritenere non dovuto e cassato unitamente al quoziente di disponibilità), si rileva che il nuovo bando pubblicato in data 28.01.22 non riporta tali modifiche.

Si chiede pertanto la rettifica e ripubblicazione del bando provvedendo ad eliminare le righe contrassegnate dalla lettera b) rapporto di attività e passività e lettera c) quoziente di disponibilità di cui all'Art. 6.2 intitolato Requisiti di capacità economica e finanziaria in coerenza con il chiarimento reso.

RISPOSTA Si rimanda ai chiarimenti già pubblicati.

La Dirigente
Dott.ssa Caterina Navacch

